



E p.c.

**Direttori UOC con funzioni di Centri Liquidatori**

**Direttore Generale**

**Direttore Amministrativo**

**OGGETTO: - Determine di liquidazione relative a titoli esecutivi (\* sentenza, decreto ingiuntivo, atto di precetto, ecc.) in caso di soccombenza della ASL Napoli 3 sud, per il pagamento di sorta capitale, interessi, svalutazione ove spettante e onorari e spese legali.**

Con riferimento alla materia in oggetto, al fine di uniformare i processi e le modalità di liquidazione delle competenze economiche disposte in via giudiziale, nel contempo evitando eventuali possibili errori interpretativi di liquidazioni e pagamenti, si rimette in allegato un prototipo di determinazione dirigenziale che, ove necessario, potrà essere ulteriormente implementato da informazioni ritenute dalle SS.LL. sostanzialmente utili al completamento dell'istruttoria a supporto del provvedimento stesso.

Per le spese di lite, occorre richiamare la circolare n.203/E del 06.12.1994 nella quale l'Agazia delle Entrate ha chiarito che il professionista (legale) dovrà fatturare correttamente al proprio il cliente il compenso dovuto oltre Iva, evidenziando nel documento che il pagamento dello stesso è avvenuto da parte del soccombente (per la ASL basterà una semplice ricevuta/attestazione) : "nell'ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 del codice di procedura civile, il diritto che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di Iva. **Il soggetto passivo della rivalsa, ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con riferimento sia all'onorario che al tributo che vi accede, la solutio avviene da parte del soccombente, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza.** Il pagamento della somma corrispondente all'Iva eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non solo a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente (nel nostro caso la ASL Napoli 3 sud) si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo".

Se la parte vittoriosa (la controparte della ASL) è un soggetto passivo d'imposta, avendo diritto alla detrazione dell'Iva, dovrà procedere egli stesso al pagamento dell'imposta al suo legale difensore e successivamente portarla in detrazione in fase di dichiarazione.

Di qui discende che in tal caso la parte soccombente (la ASL) non deve pagare l'Iva.

L'art. 18 del D.P.R. 633/72 dispone, infatti, che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente; sostanzialmente, il legale difensore emetterà parcella al proprio cliente vittorioso e solo questi potrà portare in detrazione l'Iva sull'onorario.

Nel prototipo di determinazione dirigenziale allegata le SS.LL. troveranno le due diverse fattispecie e, a seconda dei casi, utilizzeranno l'una o l'altra indicazione.

Il calcolo delle predette spese di lite viene effettuato secondo i criteri e le percentuali già definiti nella rispettiva tabella (su cui cliccare un paio di volte). Sono bloccati alcuni campi che contabilizzano automaticamente secondo le formule predeterminate e sono liberi quelli in cui le cifre vanno inserite di volta in volta, secondo i dispositivi giudiziali.

Più precisamente i campi in cui è possibile agire sono:

- 1) Onorario liquidato in giudizio (inserire l'importo);
- 2) Spese generali ex art. 13 - 15% onorario – (inserire l'importo se previsto in giudizio);
- 3) Iva 22% (va cancellato l'importo se l'Iva non è dovuta, va lasciato l'importo che compare se dovuta);
- 4) Spese esenti art. 15, D.P.R. 633/72 (inserire l'importo se previsto in giudizio)

I totali sia lordo che netto saranno calcolati in automatico.

**U.O.C. Gestione Economico Finanziario**

**Il Direttore**

*dott.ssa Anna Alfieri*

# Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** - Liquidazione sorta capitale, interessi, svalutazione ove spettante e spese legali relative a titolo esecutivo..... (\* sentenza, decreto ingiuntivo, atto di precetto, ecc.)..... per il riconoscimento del diritto del ricorrente (azienda o soggetto individuale) \_\_\_\_\_ e avv. di controparte \_\_\_\_\_.

**IL DIRETTORE**

U.O.C. \_\_\_\_\_

### Premesso:

- **Che** i titoli di formazione giudiziale, configurabili ed azionabili nei confronti della pubblica amministrazione, comportano esecuzione forzata volta all'esproprio dei beni dell'ente che risulta debitore ed al quale si applica il disposto dell'art. 2910 c.c. e le regole del codice di p.c. previste in materia;
- **Che** l'esecuzione del giudicato costituisce un obbligo della pubblica amministrazione impostole nel superiore e generale interesse della giustizia e che non consente potere discrezionale su tempi e modalità di adempimento;
- **Che** la mancata ottemperanza alla volontà giurisdizionale, anche nella forma di sentenza non passata in giudicato e/o impugnata (l'art. 337 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione, fatta salva la sospensione *ope judicis*), dà luogo ad illecito civilistico ed a danno erariale per il prodursi di interessi moratori o di somme dovute a titolo di maggior danno che possono essere richieste al funzionario responsabile del procedimento di emissione del titolo di spesa che abbia ritardato la conclusione della procedura;
- **Che** in relazione al principio di responsabilità della P.A., si procede all'istruttoria di merito dell'istanza ai fini della verifica della ragionevolezza e della esattezza del credito vantato e quindi della necessità di eventuale opposizione in giudizio o di accoglimento della richiesta, per il successivo stadio, di notifica della sentenza, del decreto ingiuntivo e/o dei conseguenti atti esecutivi;
- **Che**, svolta ogni utile verifica per tutto quanto sopra evidenziato è altrettanto obbligatorio procedere il più celermente possibile al pagamento delle somme ove ingiunte al primo provvedimento del primo grado di giudizio, onde evitare gli aggravii economici di atti di precetto, pignoramento ed assegnazione;
- **Che**, con titolo esecutivo\* n. \_\_\_\_\_ con cui il Giudice - sez. \_\_\_\_\_ del Tribunale di \_\_\_\_\_ ha accolto il ricorso del \_\_\_\_\_ per il riconoscimento economico della sorta capitale pari ad € \_\_\_\_\_ più interessi nella misura di € \_\_\_\_\_ e svalutazione ove spettante;

# Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

- Che, nel caso di specie, in considerazione del disposto della circolare n.203/E del 06.12.1994 dell'Agenzia delle Entrate, dell'art. 18 del D.P.R. 633/72 e della circolare n. prot. Asl Napoli 3 sud n. 78741 del 26/06/17, la Controparte è:
  - a) Soggetto passivo d'imposta e pertanto il costo IVA non è addebitabile alla soccombente ASL Napoli 3 sud [SI] [NO];
  - b) Soggetto non passivo d'imposta e pertanto il costo IVA è addebitato alla soccombente ASL Napoli 3 sud [SI] [NO];
- Che, quindi, complessivamente, le spese di lite per lo Studio legale \_\_\_\_\_ sono calcolate come da tabella che segue:

(Esempio)

onorario liquidato in giudizio	€	1.000,00
spese gen. ex art. 13 (15% onor.)	€	150,00
c.p.a. 4%	€	46,00
imponibile	€	1.196,00
IVA 22%	€	263,12
spese esenti art.15, DPR 633/72	€	21,50
<b>totale lordo spese legali</b>	<b>€</b>	<b>1.480,62</b>
R.A. 20%	€	230,00
<b>netto a pagare</b>	<b>€</b>	<b>1.250,62</b>

## DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa di:

- Prendere atto del titolo esecutivo\* n. \_\_\_\_\_ e delle conseguenti determinazioni in esso riportate circa sorta capitale pari ad € \_\_\_\_\_ interessi pari ad € \_\_\_\_\_ e rivalutazione, ove spettante per \_\_\_\_\_;

# Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

- Prendere atto delle spese legali ordinate da porre in pagamento come da prospetto in premessa, che qui si intende interamente riportato e trascritto;

Inviare il presente provvedimento alla Funzione G.E.F. per:

- ✓ Il pagamento di € \_\_\_\_\_ per sorta capitale, di € \_\_\_\_\_  
per interessi e svalutazione ove spettante, in favore del ricorrente \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_, cod. IBAN \_\_\_\_\_  
Istituto di Credito \_\_\_\_\_
- ✓ Il pagamento delle spese legali in favore dello Studio legale \_\_\_\_\_  
P. IVA \_\_\_\_\_, cod. IBAN \_\_\_\_\_  
Istituto di Credito \_\_\_\_\_
- ✓ Imputare interessi, svalutazione e spese legali a “**Accantonamenti Fondo Rischi**”.

Rendere, per l'urgenza il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  
Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R. 32/94, art. 35.

U.O.C. \_\_\_\_\_

Il Direttore

Dott. \_\_\_\_\_